



Comune di Lipari

Provincia di Messina
Eolie, Patrimonio dell'Umanità



Web: <http://www.comunelipari.gov.it/> - PEC: info@pec.comunelipari.it - Tel.: 0909887.111-
P.zza Mazzini n.1 - 98055 Lipari (ME) - C.F.: 00387830839 - P.I.: 00717150833

COMUNE DI LIPARI

ALBO PRETORIO

RECEVUTO IL 17 AGO 2021
N. CRON. 1662

Determinazione n. 63 del 16/08/2021

Oggetto: Incarico legale per il riconoscimento in appello delle ragioni dell'Ente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina contro la sentenza 1524/13/2021 del 29/03/2021 - relativa al contribuente "Petrazze srl" - taxa rifiuti 2012-2016. - Conferimento incarico di difesa.

IL SINDACO

Vista la proposta n. 80 del 10/08/2021 relativa all'oggetto e ritenuta la stessa idonea al conseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Di approvare, così come approva, la proposta di cui sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, adottandola negli stessi termini e contenuti proposti e a tal fine conferire l'incarico all'avv. ANNA MIRABILE.

IL SINDACO
(Marco Giorgianni)





Comune di Lipari

Provincia di Messina
Eolie, Patrimonio dell'Umanità



II Settore: Economico - Finanziario
III Servizio Tributi

Web: <http://www.comunelipari.gov.it/> - PEC: info@pec.comunelipari.it - Tel.: 0909887.111-
P.zza Mazzini n.1 - 98055 Lipari (ME) - C.F.: 00387830839 - P.I.: 00717150833

Proposta n. 80 del 10/08/2021

Oggetto: Incarico legale per il riconoscimento in appello delle ragioni dell'Ente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina contro la sentenza 1524/13/2021 del 29/03/2021 - relativa al contribuente "Petracce srl" - tassa rifiuti 2012-2016. - Conferimento incarico di difesa.

II CAPO AREA

Vista sentenza 1524/13/2021 del 29/03/2021, contro l'operato dell'Ente, depositata il 12/05/2021 e relativa al contribuente "Petracce srl" - tassa rifiuti 2012-2016;

Considerato doveroso tutelare gli interessi dell'Ente, difendendo dell'operato e la legittimità degli atti assunti, ricorrendo in appello presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina contro la sentenza 1524/13/2021 del 29/03/2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.50 che attribuisce al Sindaco la competenza del conferimento degli incarichi esterni e di rappresentanza;

Visto il Regolamento Comunale Sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n.69/2001, ed in particolare il capo VI Collaborazioni professionali esterne;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.16/2009 Approvazione programma di incarichi di collaborazione esterna [...];

Preso atto della nota PEC del 29/06/2017 a firma del Legale dell'Ente, con la quale comunica di non potersi fare carico anche delle controversie davanti alla Commissione Tributaria, stante il carico di lavoro che grava sullo Stesso legale per le numerose cause civili che questo Ente ha in corso;

Ritenuto pertanto necessario conferire l'incarico di difesa ad un legale esterno competente nel contenzioso in materia di tributi locali;

Visto lo schema di disciplinare di incarico legale allegato alla presente;

Vista la L. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

Dare incarico a un legale esterno di fiducia dell'Ente della predisposizione degli atti e delle azioni necessarie in difesa dell'Ente per ricorrere in appello presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina contro la sentenza 1524/13/2021 del 29/03/2021;

Vincolare il legale alle modalità e condizioni di cui allo schema di disciplinare di incarico legale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che il corrispettivo previsto e che sarà corrisposto al professionista incaricato, secondo il disciplinare allegato, è pari a 610,00 €;

Incaricare il Capo Area del Servizio Tributi di provvedere per la copertura finanziaria;
Notificare il presente atto al legale incaricato, nonché, al Dirigente del II Settore, al Capo Area del Servizio Tributi e al Legale dell'Ente;



Il Capo Area
(Geom. Salvatore Furnari Falanga)



Comune di Lipari

Provincia di Messina
Eolie, Patrimonio dell'Umanità



II Settore: Economico - Finanziario
III Servizio Tributi

Web: <http://www.comunelipari.gov.it/> - PEC: info@pec.comunelipari.it - Tel.: 0909887.111-
P.zza Mazzini n.1 - 98055 Lipari (ME) - C.F.: 00387830839 - P.I.: 00717150833

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno _____ del mese di _____,
nella sede municipale di Via Falcone e Borsellino,

TRA

il Comune di Lipari (di seguito: Comune), C.F. 00387830839, in persona del _____
_____, nato a _____ il _____, il quale
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, in
qualità di _____,

E

l'Avv. _____, nato a _____ il
_____, con studio legale tributario in _____, Via
_____ Partita IVA _____,

premesso che:

1. la sentenza 1524/13/2021 del 29/03/2021 viene depositata in data 12/05/2021;
2. con Determina Sindacale n. _____ del _____, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico di difesa ed all'approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) L'incarico ha per oggetto la difesa del Comune ricorrendo in appello presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina contro la sentenza 1524/13/2021 del 29/03/2021. L'incarico è conferito per un solo grado di giudizio. Per eventuali ulteriori gradi della procedura il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.
- 2) Il corrispettivo che il Comune corrisponderà al professionista è pari ad 610,00 €, al lordo di ogni onere fiscale, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice.
- 3) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della seguente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di 305,00 € trecentocinque/00, (a titolo di acconto) compresa nell'importo di cui al superiore punto 2), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì,

eventuali ulteriori acconti successivi. Detto primo acconto sarà liquidato direttamente dal Servizio finanziario dell'Ente, previa presentazione di fattura o parcella da parte del legale.

4) Il legale s'impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

5) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela ed affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti, in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliato, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliato non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

7) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti dei minimi tariffari e comunque dell'importo fissato al precedente punto 2).

8) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

9) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

10) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

11) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto, che tratterà i dati personali contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, concernenti il presente procedimento, sia con modalità informatiche che su supporto cartaceo.

12) Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

13) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.4.1986 n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA